

Sent. 8519/2010
Rep. 6720/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
IV SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ANNA BELLESI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35345/2009 R.G. promossa da:

CONDOMINIO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con l'avv. MARIANO STRANO, presso il cui studio in VIA S. CROCE, 2 20100 MILANO è elettivamente domiciliato per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro:

CONDOMINIO [REDACTED]

CONVENUTO-CONTUMACE

CONCLUSIONI:

Ragioni della decisione

La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.

Sostiene infatti l'attore che il Condominio di [REDACTED] è titolare di una servitù di passaggio avente ad oggetto l'androne e il cortile del Condominio [REDACTED] e che, pertanto, lo stesso è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e la manutenzione di detti beni.

In particolare, invocando l'applicazione dell'art.1069 c.2° e c.3° c.c., il Condominio [REDACTED] chiede la condanna della controparte al pagamento della somma di € 5.126,31.

Tuttavia, tale norma prevede che le spese necessarie a conservare la servitù siano sostenute "*in proporzione dei rispettivi vantaggi*", mentre parte attrice ha unilateralmente stabilito che le stesse debbano gravare su ciascuna parte nella misura del 50%.

In mancanza di un titolo che stabilisca in quale misura i proprietari del fondo servente e del fondo dominante debbono contribuire alla conservazione della servitù, in mancanza di elementi attraverso i quali possa essere valutata l'entità dei "*rispettivi vantaggi*" e non essendo stato neppure chiesto al giudice di operare tale valutazione, non è possibile statuire sul punto.

Inoltre, l'attore, diversamente da quanto asserisce, non ha fornito la prova di aver pagato gli importi indicati nelle fatture allegate al proprio fascicolo processuale.

La dicitura "*pagato*" che si legge su alcune di esse potrebbe essere stata apposta da chiunque.

X

§

Nonostante sia stato concesso, come richiesto, il termine di cui all'art.183 comma 6° n.2 c.p.c. per il deposito di memoria istruttoria, l'attore ha ritenuto di non avvalersene e non ha indicato alcun teste che potesse confermare che le prestazioni indicate nelle fatture prodotte erano attinenti a opere necessarie all'esercizio della servitù e che coloro che le hanno eseguite hanno ricevuto le somme richieste, né sono state fornite prove documentali dei versamenti eseguiti.

Infine, va detto che la contumacia della controparte non può essere valutata come riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'attore.

Per le motivazioni che precedono, la domanda va respinta.

Nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione del convenuto

P.Q.M.

1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.

Milano, 11 giugno 2010

il Giudice

ANNA BELLESI



IL CANCELLIERE
Anzeldi Fosella

